

**Dipartimento Amministrativo**


**Il direttore**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, IN LOTTO UNICO, DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, DALL’ AZIENDA USL DI BOLOGNA E DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA**

**SOMMARIO**

Articolo 1 - Oggetto della gara .....	2
Articolo 2 - Obiettivi e metodologia.....	2
Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto .....	2
Articolo 4 - Importo a base di gara .....	2
Articolo 5 - Descrizione del servizio .....	2
Articolo 6 - Periodo di prova .....	4
Articolo 7 - Obbligo di Riservatezza dei dati .....	4
Articolo 8 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	4
Articolo 9 – Personale addetto al servizio - Formazione.....	5
Articolo 10 – Controlli.....	6
Articolo 11 – Penalità .....	6
Articolo 12 - Risoluzione del contratto.....	7
Articolo 13 - Responsabilità .....	7
Articolo 14 - Fatturazione, Pagamento, Ordini.....	8
Articolo 15 - Recesso dal contratto.....	10
Articolo 16 - Subappalto.....	10
Articolo 17 - Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna .....	10
Articolo 18 - Spese Accessorie .....	11
Articolo 19 - Controversie e Foro competente .....	11



## Articolo 1 - Oggetto della gara

Costituiscono oggetto della gara i servizi di ritiro, trasporto, e smaltimento di:

- a) rifiuti radioattivi allo stato liquido e/o solido derivanti da attività sanitarie di diagnostica in vivo e di terapia con radiofarmaci
- b) rifiuti radioattivi allo stato liquido e/o solido derivanti da attività sanitarie di diagnostica in vitro
- c) rifiuti radioattivi allo stato liquido e/o solido derivanti da attività di ricerca in laboratorio
- d) sorgenti radioattive in forma sigillata e non sigillata, derivanti da attività di taratura e controllo di qualità delle apparecchiature di imaging e di misura delle radiazioni ionizzanti
- e) materiali attivati in forma solida derivanti dall'impiego di acceleratori di particelle (ciclotroni e linac)
- f) "UNA TANTUM" sorgenti radioattive.

## Articolo 2 - Obiettivi e metodologia

La necessità della procedura nasce dall'esigenza delle Aziende Sanitarie coinvolte di smaltire, in totale sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, i rifiuti contenenti radioattività prodotti dall'attività diagnostico-terapeutica e di ricerca scientifica svolta presso le stesse.

Il servizio dovrà essere eseguito in osservanza

- delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 s.m.i in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;
- delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. in materia ambientale ed in particolare di quanto alla parte quarta sulla gestione dei rifiuti
- della Direttiva 2014/103/UE (Direttiva ADR) e dei suoi allegati
- della Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 27 luglio 2009, n. 1155 Approvazione delle "Linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna", comprensivi di tutte le integrazioni e modificazioni successive;
- delle norme del Codice Civile;
- di ogni altra disposizione di legge in materia.

Le norme, anche se sottoposte a successive modifiche o integrazioni, oppure anche se non espressamente citate nel capitolato d'appalto, dovranno essere interamente rispettate nel loro intero contesto ed applicate nell'esecuzione del servizio.

L'Impresa è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d'opera.

## Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto

Il contratto per il servizio in oggetto avrà una durata di 3 anni, e sarà eventualmente rinnovabile per tre annualità.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice:

- revisione dei prezzi a partire dal secondo anno contrattuale.
- nel caso di adesione da parte di un'altra Azienda Sanitaria dell'AVEC – per un totale massimo € 150.000,00 o fe

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.


Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e sino al 31.12.2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.

## Articolo 4 - Importo a base di gara

L'importo complessivo triennale a base di gara è pari a: € 903.000,00 + iva al 22% ( € 198.660,00), per un totale di €1.101.660,00 o.f.c.

## Articolo 5 - Descrizione del servizio



La Ditta aggiudicataria del servizio dovrà ritirare, trasportare e conferire i rifiuti ad un idoneo ed autorizzato impianto di manipolazione, stoccaggio e/o smaltimento, sollevando in tal modo le Amministrazioni da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale dal momento stesso del prelievo presso gli utilizzatori.

L'attività di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi secondo la tipologia ed i presunti quantitativi indicati negli allegati 1 ( consumi annui 2021 – 2022) e 2 ( quantità annua stimata), sarà così programmata :

- frequenza di UNA VOLTA LA SETTIMANA, per i rifiuti di cui all'art. 1 voci a), b), c) prodotti dall'Azienda Universitario- Ospedaliera di Bologna;
- frequenza di OGNI TRE SETTIMANE (indicativamente il giovedì) per i rifiuti di cui all'art.1 voci a),b), c) prodotti dall'Azienda –Ospedaliero Universitaria di Ferrara
- SU CHIAMATA da espletare entro 72 ore per il ritiro urgente di rifiuti di cui all'art. 1 voci a), b), c) prodotti da ciascuna delle Aziende.
- SU CHIAMATA con tempo di intervento da programmare entro 15 giorni di cui all'art. 1 voci d), e), f) prodotti da ciascuna delle Aziende. La programmazione dovrà essere concordata con il Servizio di Fisica Sanitaria di ciascuna Azienda.

Ciascuna Azienda inoltre si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Durante le operazioni di ritiro l'Impresa dovrà assicurare la presenza di personale qualificato munito di idonea strumentazione per la misura delle radiazioni che opererà in collaborazione con un Esperto di Radioprotezione del Servizio gestore.

Ad ogni intervento l'operatore dell'Impresa dovrà chiedere convalida del lavoro eseguito ad un incaricato del Servizio gestore dell'Azienda, il quale apporrà la propria firma sul modulo di ritiro.

I mezzi utilizzati per il trasporto dovranno avere idonea copertura assicurativa.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- concordare preventivamente con i Servizi gestori di ciascuna Azienda, i piani di intervento e gli orari di servizio di ritiro dei rifiuti radioattivi;
- assicurare, in caso di urgenza, un intervento rapido entro un massimo di 72 ore dalla chiamata, eseguita tramite e-mail o per via telefonica, da parte del Servizio gestore;
- fornire, per i rifiuti solidi, fusti metallici da l. 60, completi di sacchi di polietilene con fascetta di chiusura, con marchio ONU, mentre per quelli liquidi i contenitori dovranno essere in polietilene ad alta densità da l. 25/30;
- compilare un "foglio contenitore" su modulistica prestampata dell'Impresa, per ogni contenitore. Una copia dello stesso servirà da documento di trasporto, una dovrà essere allegata alla fattura ed una resterà al Servizio gestore, quale certificazione di scarico;
- presentare, con cadenza trimestrale, un rapporto riepilogativo dettagliato dei servizi prestati indicandone la tipologia e la quantità;
- mettere a disposizione veicoli idonei al trasporto su strada, preferibilmente di portata inferiore a q. 35 attrezzati secondo le disposizioni delle Circolari n. 8/1965 art. 30 e 58/1965 del Ministero dei Trasporti e omologati dalla M.C.T.C.;
- effettuare il conferimento dei rifiuti radioattivi ad impianti autorizzati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Relativamente all'organizzazione del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere al rifornimento di tutti i materiali necessari per il corretto espletamento dello stesso, in quantità tali da soddisfare eventuali ulteriori esigenze anche a carattere straordinario che potrebbero emergere nel corso del contratto.

I contenitori dovranno essere consegnati periodicamente alle strutture in quantità adeguata e sufficiente alle necessità che si evidenzieranno nell'espletamento del servizio, secondo un calendario concordato con il Servizio gestore di ciascuna Azienda.

Qualora si verificasse un grave disservizio dovuto alla mancanza di contenitori o di altro materiale dal quale discenda ritardo nello smaltimento o accumulo eccessivo dei rifiuti radioattivi presso l'Azienda, quest'ultima potrà provvedere altrimenti, previa formale contestazione, ricorrendo all'impresa successivamente classificata nella gara d'appalto, o in mancanza presso Imprese autorizzate, opportunamente scelte dall'Azienda, mentre all'appaltatore saranno addebitati i maggiori costi e i maggiori oneri sostenuti.

L'Impresa assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e/o vertenze sindacali del suo personale promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'Impresa dovrà fornire, porre in opera ed utilizzare tutte le attrezzature necessarie al corretto svolgimento del servizio.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459; le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.


A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo o il contrassegno dell'Impresa.

L'Impresa organizzerà i mezzi necessari per l'espletamento del servizio, a proprie spese, fornendo ogni qualsivoglia materiale, compresi i prodotti di consumo utilizzati nei vari servizi oggetto dell'appalto, gli abiti di servizio del proprio personale, e quant'altro necessario all'espletamento delle attività, impegnandosi ad eseguire a regola d'arte tutte le operazioni descritte nel presente capitolato.

Restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri derivanti dal ritiro degli imballaggi usati e dalla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari, così come previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive integrazioni e modificazioni.

Le Aziende non saranno responsabili nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.

Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dalle Aziende eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.



## **Articolo 6 - Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento fino a quel momento delle prestazioni eseguite;

## **Articolo 7 - Obbligo di Riservatezza dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Istituto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Istituto per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Istituto.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Istituto attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Istituto.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

## **Articolo 8 – Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

- Azienda USL di Bologna: [www.ausl.bologna.it/operatori-economici](http://www.ausl.bologna.it/operatori-economici) sezione informazioni utili per operatori economici ,
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link <http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf>.
- Per l'AOSP il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179, Ferrara tel 0532-250301 [dip.prevenzione@ospfe.it](mailto:dip.prevenzione@ospfe.it).

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi



alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.

L'AUSL di Bologna, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna S. Orsola –Malpighi, , l'Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara "S.Anna", allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Le Aziende richiedono che tutto il personale impiegato dall'Impresa sia formato sui seguenti argomenti:

- Prevenzione dei rischi derivanti da ambiente ospedaliero;
- Modalità di esecuzione del servizio;
- Corretto utilizzo dei DPI;
- Smaltimento rifiuti radioattivi.

L'Impresa dovrà assumere la mano d'opera secondo le norme di legge.

Sarà pertanto obbligo dell'Impresa di corrispondere agli addetti ai lavori le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 152/97, dal D.L. n. 112/2008 e dal DDL Collegato Lavoro 2010 l'Impresa si impegnerà a garantire al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell'assunzione, tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 157/95, si indica nel Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Regionale del Lavoro per l'Emilia Romagna

- Settore Ispezione del Lavoro, l'autorità presso la quale l'Impresa può ottenere tutte le informazioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nello svolgimento del servizio.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

#### **Articolo 9 – Personale addetto al servizio – Formazione**

Il personale addetto al servizio dovrà essere sottoposto ad accertamenti medici ed alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente per il personale sanitario.

Dovranno essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 101/20 in materia di radiazioni ionizzanti e successive integrazioni e modificazioni e del DM 13 luglio 1990, n. 449 in materia di documenti relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.

In ogni momento lo ritenga necessario, ciascuna Azienda, potrà disporre per l'accertamento dei requisiti di cui sopra.

Il personale dell'Impresa dovrà essere provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17. Tali dispositivi dovranno essere concordati ed approvati dai competenti Servizi delle Aziende. In particolare modo dovranno essere provvisti di casco di protezione, di colore diverso da quelli già in uso presso le Aziende. Il personale deve vestire una divisa di foggia e colore concordata con le Aziende, ma comunque di colore differente da quello dei dipendenti delle stesse.

L'uniforme deve essere provvista di targhette di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991.

La divisa deve essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. L'Impresa appaltatrice si assume l'obbligo di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro del personale presso le proprie strutture o presso aziende specializzate nel settore. È fatto divieto al personale dell'Impresa appaltatrice di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro presso la propria abitazione.

L'Impresa avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza le Aziende da ogni responsabilità in merito.

L'Impresa dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Impresa si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

L'Impresa e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti ed alla organizzazione e attività svolte dalle Aziende, durante l'espletamento del servizio.


L'Impresa dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte, agli stessi riferite, da parte delle Aziende.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

L'Impresa inoltre, si dovrà impegnare ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni delle Aziende impegnandosi nel contempo a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte delle Aziende stesse.

In particolare, l'Impresa dovrà curare che il proprio personale:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento;



- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegni immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle Aziende, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale delle Aziende;
- segnali subito agli organi competenti delle Aziende ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia,
- rispetti il divieto di fumare.

L'Impresa sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio.

Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti delle Aziende, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

L'Impresa dovrà effettuare a proprio carico, corsi di formazione e successivamente di aggiornamento obbligatori per tutto il personale dipendente dalla stessa, nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto.

#### **Articolo 10 – Controlli**

L'Azienda sanitaria, al momento dell'avvio del servizio, indicherà al Fornitore il nominativo del DEC e/o degli assistenti DEC, che costituiscono l'interfaccia con la ditta aggiudicataria, tengono i contatti, monitorano le attività programmate, effettuano le chiamate e/o le richieste con mezzi telematici (posta elettronica dedicata).

L'Impresa dovrà individuare:

- 1) un suo responsabile rintracciabile nei normali orari d'ufficio;
- 2) su richiesta, un addetto alla qualità aziendale presso le Aziende.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare alle Aziende le generalità del personale sopraindicato, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo gli stessi dovranno essere dotati di telefono cellulare.

In caso di assenza o impedimento degli stessi, l'Impresa dovrà comunicare per iscritto (anche tramite e/mail) il nominativo, l'indirizzo e il recapito telefonico dei sostituti.

L'Amministrazione contraente provvede all'organizzazione dei controlli sulla qualità e completezza del servizio prestato con propri operatori. Il DEC o suo delegato potrà ispezionare o far ispezionare, in piena autonomia ed in qualunque momento, anche senza alcuna comunicazione preventiva o in contraddittorio con la ditta, ogni tipo di trappola, di distributore di esca, di attrezzatura

#### **Articolo 11 – Penalità**

L'impresa aggiudicataria per nessuna ragione può cancellare o non eseguire i lavori. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, di inefficacia e/o efficacia parziale delle prestazioni dovute, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione scritta della contestazione e dell'invito ad adempiere, penalità i cui importi sono di seguito riportati.

Qualora nel corso dell'appalto si dovessero riscontrare inadempimenti nello svolgimento del servizio, verrà chiesto al funzionario referente o all'addetto alla qualità aziendale dell'Impresa aggiudicataria di effettuare un sopralluogo congiunto. Delle risultanze del sopralluogo verrà redatto apposito verbale. Copia dello stesso verrà consegnato all'Impresa aggiudicataria.

Ove, per un qualsiasi motivo, non fosse possibile effettuare il sopralluogo congiunto, l'Azienda interessata trasmetterà comunicazione scritta dell'inadempimento riscontrato all'Impresa aggiudicataria.

Anche eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto dalla Direzione competente delle singole Aziende.

L'Impresa avrà 10 giorni, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie contro deduzioni.


Nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'Impresa non vi ottemperi entro il termine predetto o non invii alcun tipo di risposta, si provvederà ad applicare la penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Impresa.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.

La penale emessa come nota d'addebito verrà detratta dall'importo di fatture in pagamento.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato comportanti per ciascuna carenza rilevata, le Aziende potranno applicare le seguenti penalità:

- per mancato rispetto dei tempi di ritiro dei rifiuti, dipendente dall'Impresa, per ogni giorno di ritardo : € 500,00;
- per mancata consegna dei contenitori, dipendente dall'Impresa, per ogni giorno di ritardo:€ 500,00;
- per inadempimenti riguardanti la regolare tenuta di libretti sanitari e documentazione sanitaria: € 2.500,00;



- in tutti gli altri casi di disservizi documentati, una penale da € 500,00 a € 10.000,00 rapportata alla gravità del disservizio stesso.

Le Aziende si riservano comunque di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.

In applicazione del comma 3 dell'art.145 del D.P.R. n. 207/2010 il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale tuttavia non esimerà la Ditta dal fornire la prestazione mancata o non eseguita a regola d'arte così come dovuto, nei tempi definiti dal responsabile nominato dall'Azienda Sanitaria.

In caso di parziale adempimento della prestazione o in caso di inefficacia anche parziale, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta dell'Azienda Sanitaria senza onere alcuno, pena la non liquidazione del corrispettivo relativo all'intervento già eseguito.

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, il DEC potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati.

L'impresa aggiudicataria inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

#### **Articolo 12 - Risoluzione del contratto**

L'Azienda Appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g) qualora l'Azienda Sanitaria notifici n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i) la mancata predisposizione della scheda contenente informazioni sui possibili rischi connessi al rifiuto trasportato e le prescrizioni sugli specifici comportamenti da tenere durante il trasporto ed in caso di fuoriuscita accidentale del rifiuto stesso;
- l) il mancato rispetto delle normative riguardanti il trasporto dei rifiuti radioattivi soggetto a tutte le norme comunitarie inerenti il trasporto delle sostanze pericolose in genere, con particolare riferimento all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (A.D.R.) reso esecutivo con la L. 12 agosto 1967, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni;
- m) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 in materia di radiazioni ionizzanti e dei dispositivi di legge ad esso collegati, nonché a tutte le norme emanate o emendate in vigore del rapporto contrattuale.
- n) l'unilaterale sospensione del servizio.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.


#### **Articolo 13 - Responsabilità**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'Impresa assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. Informazione sulla durata e le misure messe in atto dovranno essere previamente comunicate alle Aziende.

L'Impresa non potrà sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto eventuali controversie con le Aziende. L'unilaterale sospensione del servizio costituisce inadempimento contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.



Le Aziende sono esonerate da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell'Impresa nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto sottoscritto.

L'Impresa risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa od ai suoi dipendenti.

In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente le Aziende.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Impresa dovrà aver stipulato una polizza assicurativa vincolata a favore di ciascuna Azienda o aver adeguato con apposita appendice la propria, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. Copia della stessa dovrà essere trasmessa a ciascuna Azienda. **La polizza deve prevedere la copertura di tutti i rischi riferiti alla R.C.T., con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00** per singolo evento ed € 5.000.000,00 per anno. L'oggetto della copertura di polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il risarcimento all'Azienda dei maggiori costi che questa dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione del contratto.

E' facoltà delle Aziende richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'Impresa.

Con riferimento alle coperture assicurative si precisa che:

1. le Aziende saranno comunque tenute indenni dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle stesse;
2. l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti.

La durata della copertura assicurativa dovrà valere fino al momento della conclusione del servizio reso in vigenza di contratto, ferma la garanzia richiesta per i danni, imputabili all'Impresa, riscontrati oltre il termine di esecuzione dello stesso.

#### **Articolo 14 - Fatturazione, Pagamento, Ordini**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

##### **Azienda USL di Bologna :**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

##### **Azienda Osp Universitaria di Bologna - IRCCS:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aops0\_bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

##### **Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou\_fe  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.


Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA



PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  
DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI  
Codice fiscale: 92038610371  
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:  
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA P.I. 01295950388  
Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

**Per l'Azienda USL di Bologna :**

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [bilancio.fattureestere@ausl.bo.it](mailto:bilancio.fattureestere@ausl.bo.it); al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

**PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:**

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, per L'Azienda USL di Bologna contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538; per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna l'UOC Risorse Economiche Finanziarie tel 0518381111.

L'Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione.



Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Istituto è portatore.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda Sanitaria deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **Articolo 15 - Recesso dal contratto**

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

#### **Articolo 16 - Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

*Art. (...)*

*(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

#### **Articolo 17 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

##### **Clausola n. 3**



L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

#### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### **Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

#### **Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### **Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

#### **Articolo 18 - Spese Accessorie**

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Articolo 19 - Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna

Per accettazione

(firma digitale del Legale Rappresentante)